



COMUNE DI GIZZERIA



88040 (Provincia di Catanzaro)
Tel. 0968.403045-403321 - Fax 0968.403749
e-mail: protocollo.gizzeria@asmepec.it

Prot. n 5050

li, 28.06.2024

IL SINDACO ORDINANZA N 50/2024

Oggetto: A PARZIALE MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 43/2024 DEL 14.06.2024.

ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E DIVIETI ALL'INTERNO DELL' AREA DEMANIALE DI LOC. PESCE ANGUILLE DI GIZZERIA LIDO - AREA SIC "LAGO LA VOTA - COD. IT9330087", SITO RETE "NATURA 2000".

PERIODO DI VALIDITA': DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO.

PREMESSO che, con Ordinanza n. 43/2024 del 16 Giugno u.s., a decorrere **DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, dalle ore 23:30 alle ore 05:00 del giorno successivo, limitatamente ai giorni in cui si svolgono eventi di intrattenimento musicale e danzanti, di cui agli artt. 68/80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), è stato disposto il divieto temporaneo di ingresso per tutte le categorie di veicoli nell'area ZSC, con esclusione di quelli autorizzati.**

Rilevato che occorre procedere ad una modifica parziale della citata ordinanza;

Viste le comunicazioni pervenute con nota mail dagli stabilimenti balneari presenti in loco, tendenti ad ottenere una modifica della citata Ordinanza n. 43 consistente, a posticipare l'orario del divieto di ingresso nell'area ZSC per le ore 01:00, in quanto nell'evento di pubblico spettacolo dello scorso 22 giugno, il divieto sancito per le ore 23:30 ha cagionato una fortissima riduzione della clientela relativamente alle attività della ristorazione, gelateria e bar;

Considerato che le attività principali dei tre stabilimenti balneari ubicati all'interno dell'area ZSC sono quelle relative alla ricezione turistica (conduzione di stabilimento balneare, ristorazione, bar), le quali a causa della restrizione imposta dalle ore 23:30 potrebbero subire danni economici;

Ritenuto opportuno procedere alla richiesta di modifica del citato provvedimento;

RILEVATO che:

- l'area di cui trattasi ricade in zona S.I.C. (sito di interesse comunitario), rientrante nei siti della rete "NATURA 2000", la quale gode di particolare protezione in ragione delle specie di flora, fauna ed habitat ivi presenti;
- Il predetto Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Lago La Vota" è univocamente determinato dal Codice Natura 2000 di identificazione IT9330087, così come indicato dal Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000, ai sensi della Direttiva Habitat dell'Unione Europea (92/43/CEE) e della Direttiva Uccelli (79/409/CEE);

- Il SIC "Lago La Vota" è uno dei pochi esempi nella regione di ambiente costiero e lagunare che ha caratteristiche peculiari e di alto significato naturalistico, oltre a rappresentare un prezioso serbatoio di biodiversità;

CONSIDERATO, quindi, che all'interno dell'area ZSC "LAGO LA VOTA" si rinvennero particolarissime specie di fauna e flora e habitat tutelati, rispetto ai quali la presenza di un traffico veicolare può generare danni rilevanti all'ecosistema, quale generatore di incendi di appezzamenti di macchia mediterranea e pinete ivi presenti e per i rumori e scarichi di gas che generano disturbo alla fauna;

RITENUTO, per quanto sopra, garantire la tutela ambientale dei luoghi in questione, vista la presenza di habitat naturalistici di elevato pregio;

RITENUTO che ai pubblici esercizi e agli stabilimenti balneari debba essere comunque garantito l'ingresso ad un numero di auto di servizio, comunque non superiore a n. 20, che potranno essere parcheggiate esclusivamente lontano dalla vegetazione;

RICHIAMATE le prescrizioni impartite dalla Regione Calabria, Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, con i PROVVEDIMENTI VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale), emanati ai sensi del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii., relativamente all'organizzazione di eventi di intrattenimento e pubblico spettacolo all'interno degli stabilimenti balneari ubicati in area S.I.C. di loc. pesce e anguille (prima fra tutte: *l'utilizzo del parcheggio collocato a ridosso della S.S. 18 E DIVIETO DI INGRESSO DELLE VETTURE NELL'AREA ZSC*);

VISTI:

- La Direttiva "Habitat" 92/43/CEE della Commissione Europea, relativa alla Conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE della Commissione Europea, relativa alla Conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000, "Elenco dei siti di importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- Il Decreto Ministeriale n. 224/2002 "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE;
- il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 06.07.2002, n. 137";
- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- la legge del 21 novembre 2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30.11.2000;
- la legge 07.08.1990, n. 241, e ss.mm.ii., avente ad oggetto "nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la L.R. 14 luglio 2003, Norme in materia di aree protette;
- il DGR 2005/607, pubblicato sul BUR Calabria n.4. del 1 agosto 2005, "Revisione del sistema Regionale delle ZPS (Direttiva 79/409 "Uccelli" recante "conservazione dell'avifauna selvatica" e Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa

alla "conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"-Adempimenti;

- il DGR 200511554 pubblicato sul Supplemento straordinario n.11 al BUR Calabria n.5 del 16 marzo 2005. "Guida alla redazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- la Legge Regionale n. 22 del 24.05.2023 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità - BURC n. 116 del 24 maggio 2023-);

ORDINA

A PARZIALE MODIFICA DELLA ORDINANZA N. 43/2024 DEL 14/06/2024

- 1. a decorrere DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, DALLE ORE 00:30 ALLE ORE 05:00**, limitatamente ai giorni in cui si svolgono eventi di intrattenimento musicale e danzanti, autorizzati dall'Ufficio SUAP ai sensi degli artt. 68/80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), **è vietato l'ingresso a tutti i veicoli nell'area ZSC, con esclusione di quelli autorizzati.**

I veicoli che alle ore 00:30 si trovano già all'interno dell'area ZSC possono rimanervi e sono autorizzati a transitare al fine di lasciare i luoghi ove sono ubicati gli stabilimenti balneari.

- 2.** E' vietato il libero campeggio (fuori delle aree autorizzate) e l'accensione di fuochi d'artificio e giochi pirotecnici, anche al fine di ridurre o eliminare fenomeni o attività pericolose per la conservazione dell'habitat dell'area ZSC (quali abbandono incontrollato di rifiuti, di bottiglie o oggetti di qualsiasi genere);
- 3.** E' fatto obbligo durante gli eventi di pubblico spettacolo di assicurare il rispetto dei limiti acustici di zona, al fine della tutela della salute dei cittadini, della flora e della fauna selvatica;
- 4.** E' vietato introdurre fauna e flora non autoctone;
- 5.** Siano rispettate le specie arboree e la vegetazione naturale esistente;

Ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. I responsabili, ai sensi dell'art. 16, Legge 24.11.1981, n. 689 possono effettuare il pagamento in misura ridotta della somma pari ad € 50,00;

- 6.** Rimane pienamente efficace l'Ordinanza n. 22 del 11.07.2013, Prot. nr. 4752, a firma del Responsabile del Settore Polizia Locale, avente ad oggetto "istituzione del divieto di sosta permanente, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, di tutti i giorni, a tutti i veicoli, con facoltà di rimozione su ambo i lati di Via "Pesce Anguille" di Gizzeria Lido, nel tratto compreso tra l'intersezione con la S.S. 18 fino al pontile lago la Vota e nel tratto compreso tra il numero civico 13 della predetta Via fino alla fine del viale alberato".

In deroga a quanto previsto sub 1) della presente ordinanza il transito è consentito:

- a) ai residenti o proprietari di immobili/terreni ivi presenti, con rilascio di apposito permesso;
- b) ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, Polizia Locale, VV.FF., Marina Militare, Aeronautica, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, veicoli di emergenza. Qualora gli Enti non richiamati in precedenza dovessero, per comprovate necessità, abbisognare di deroga, dovranno presentare apposita istanza con le modalità riportate nel seguito della presente ordinanza;
- c) ai titolari di contrassegno per persone invalide di cui all'art. 188 del C.d.S. e dell'art. 381 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- d) a n. 20 automezzi a disposizione di ciascuno degli stabilimenti balneari siti nella predetta AREA ZSC;
- e) agli altri veicoli autorizzati, per comprovate e motivate necessità;
- f) agli autobus/veicoli, espressamente autorizzati, che effettuano servizio navetta da e per gli stabilimenti balneari, esclusivamente per la discesa e salita degli utenti;

Alla categoria di autorizzati sarà rilasciato, previa richiesta da presentare al Sindaco del Comune di Gizzeria, apposito contrassegno/permesso.

I contrassegni/permessi dovranno essere esposti all'interno del veicolo, in maniera ben visibile. L'uso improprio del contrassegno/permesso comporterà il ritiro dello stesso e l'applicazione della sanzione amministrativa prevista nella presente ordinanza, nonché l'eventuale applicazione delle sanzioni penali;

DISPONE

- a) l'apposizione della SEGNALETICA DI DIVIETO DI ACCESSO;
- b) le violazioni inerenti i divieti di transito e sosta istituiti saranno punite ai sensi del vigente codice della strada;**
- c) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line a termini e modi di legge.
- d) L'Ufficio Tecnico provvederà a far apporre la regolamentare segnaletica indicativa dei divieti di cui sopra ad ogni accesso alle predette aree.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n°241 può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione;

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza sia trasmessa in copia a:

- alla Prefettura di Catanzaro;
- Al Comandante della Stazione Carabinieri di Gizzeria;
- al Comando Provinciale Carabinieri;
- Alla Questura di Catanzaro;
- Alla Polizia Stradale di Catanzaro;
- AL Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catanzaro;
- alla Guardia Di Finanza di Lamezia Terme;
- al locale Comando di Polizia Municipale;
- alla Guardia Costiera.

Il Sindaco
F.TO Francesco Argento